

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52  
Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma  
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

Spett.le **Federazione Dirpubblica**  
Segreteria Generale  
- Roma -

Nola, 11/2/2019

**Oggetto:** Procedure procedure selettive d'interpello per il conferimento di posizioni organizzative ai sensi dell'art. 1, co. 93, lett. a), della legge n. 205 del 2017.

Con la presente comunico di aver provveduto ieri alla notifica del ricorso per motivi aggiunti avverso e per l'annullamento dell'atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 526886 del 28 dicembre 2018, con il quale è stato disposto l'avvio delle procedure selettive d'interpello per il conferimento di posizioni organizzative ai sensi dell'art. 1, co. 93, lett. a), della legge n. 205 del 2017, relativamente agli uffici centrali dell'Agenzia, mentre il precedente atto prot. n. 0303288 del 14 novembre 2018, con il quale era stato disposto l'avvio di analoghe procedure per la copertura di 1235 posizioni organizzative relative alle relative alle Direzioni regionali e provinciali, agli Uffici provinciali Territorio di Roma, Milano, Torino e Napoli, ai Centri di Assistenza Multicanale e ai Centri Operativi, è stato già impugnato con ricorso per motivi aggiunti notificato il 3/12/2018.

I predetti motivi aggiunti si inseriscono nel giudizio già proposto dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma per l'annullamento della delibera del Comitato di gestione n. 10/2018 dell'8 febbraio 2018, con la quale erano state istituite le posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità (POER), è per il quale risulta già fissata per il merito l'udienza del 16/4/2019.

Con l'ultimo ricorso per motivi aggiunti è stata anche sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 323, 324 e 325, della legge n. 145 del 2018, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost.

L'art. 1, co. 323, della legge n. 145 ult. cit., è stato modificato l'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 78 del 2015, prorogando fino al 30 aprile 2019 le deleghe speciali di funzioni dirigenziali, con annesse posizioni organizzative (POT).

Si ricorderà che, con ordinanza di rimessione del 20 luglio 2018, n. 8253, il T.A.R. Lazio – Roma, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla Dirpubblica, con il patrocinio di questa difesa, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, anche in relazione alla denunciata elusione del giudicato costituzionale formatosi sulla sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37.

In effetti, dal combinato disposto dell'art. 1, co. 93, lett. a), della legge n. 205 cit., con l'art. 1, co. 323, 324 e 325, della legge n. 145 del 2018, emerge un'ulteriore metamorfosi dei modelli organizzativi la cui finalità risulta pur sempre quella di perpetuare, in forme diverse, una prassi consistente nell'assegnazione a vario titolo di funzioni dirigenziali in favore di funzionari privi della relativa qualifica, risolvendosi così anche le disposizioni da ultimo approvate in un espediente finalizzato ad eludere il giudicato costituzionale.

Terrò aggiornata codesta spett.le Segreteria sugli sviluppi del contenzioso.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici